
Comune di Tricesimo

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2015 N° 00022 del Reg. Delibere
Originale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.-

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 23/06/2015 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

BENEDETTI LUCIA	Consigliere	presente
CLOCCHIATTI MARCO	Consigliere	presente
FABBRO LORENZO	Consigliere	presente
IANNIS BARBARA	Consigliere	presente
KABLER ANDREA	Consigliere	presente
MARTINUZZI EZIO	Consigliere	presente
MERLINO FABRIZIO	Consigliere	presente
PATRIARCA GIANNI	Consigliere	presente
RADDI EMILIANO	Consigliere	presente
ROSSI PAOLO	Consigliere	presente
FASIOLO DARIO	Consigliere	presente
SANTELIA CRESCENZO	Consigliere	presente
COLAUTTI FLAVIA	Consigliere	presente
LOLLI SOFIA	Consigliere	presente
MARTINUZZI GABRIELA	Consigliere	presente
SILVERIO ROBERTA	Consigliere	presente
TULLIO LUISA	Assessore esterno	presente

Assiste il segretario comunale Sig. **ERMACORA MARCO**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANSUTTI ANDREA nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE reso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L 267/2000

X FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON DOVUTO

Il Responsabile
RIZZI NORBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON DOVUTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SANT MARIALUISA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2015 / 00022 DEL 21/09/2015

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Tullio Luisa.

Il Cons. Patriarca propone che l'aliquota base TASI sia fissata al 2%;

Interviene la Cons. Benedetti;

il Sindaco risponde che l'emendamento non è oggi accoglibile in quanto rileva ai fini delle previsioni di bilancio e avrebbe dovuto essere quindi munito dei necessari pareri.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Richiamata la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

RICHIAMATI:

-l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-l'art. 193 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge 24.12.2002 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il DECRETO 974/AAL del 20 luglio 2015 - Ulteriore differimento al 30 settembre 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base alle disposizioni normative, anche per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base alle disposizioni normative il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati sono dettagliatamente di seguito riportati:

CENTRI DI COSTO	SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA
Polizia municipale	213.090,78	-34.640,00	178.450,78
Ufficio demografico ed elettorale	127.758,90	-6.500,00	121.258,90
Strade e piazze	158.817,17	-43.500,00	115.317,17
Pubblica illuminazione	200.052,85	--	200.052,85
Ufficio urbanistica ed edilizia privata	96.999,60	-8.000	88.999,60
Ufficio Lavori pubblici	174.454,00	--	174.454,00
Servizi per la tutela ambientale del verde	30.056,99		30.056,99
Servizi cimiteriali	82.924,36	-23.100,00	59.824,36
TOTALI	1.084.154,65	-115.740,00	968.414,65
GETTITO STIMATO TASI			670.000,00

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 08.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite del portale del Federalismo Fiscale;

DATO ATTO che:

- con la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 21 maggio 2015, vengono proposte al Consiglio Comunale le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come di seguito indicato:

- **0,4 per cento** l'aliquota ridotta per **l'abitazione principale e le relative pertinenze** (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, e C/7);

- **0,76 per cento** l'aliquota base per tutti i restanti immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte.

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili comunali, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

- aliquota unica per tutti gli immobili soggetti al tributo 1,4 per mille comprese le abitazioni principali e le abitazioni assimilate alla principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del decreto Legge 6/12/2011 n. 201 aliquota 1 per mille.

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015 per mille	Aliquota IMU 2015 per mille	IMU + TASI per mille	Aliquota IMU massima al 31/12/2013 per mille
Abitazione principale e abitazione assimilata alla principale	1,4	4	5,4	6,0
Altri immobili	1,4	7,6	9,0	10,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1			

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 670.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 65,52 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 670.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 968.414,65
Differenza	€ 298.414,65
Percentuale di finanziamento dei costi	69,19%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

RICHIAMATE le Deliberazioni Giuntali n. 57 del 21 maggio 2015, con la quale si proponeva al Consiglio Comunale l'applicazione delle aliquote TASI per l'anno 2015;

RITENUTO di recepire le proposte di cui sopra;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la discussione del presente argomento viene registrata su supporto informatico conservato presso l'ufficio Segreteria;

Con voti : favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (consiglieri: Fasiolo, Santelia, Lolli e colautti), contrari 1 (cons. Patriarca)

DELIBERA

1) Di dare atto di quanto riportato nelle premesse;

2) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- aliquota unica per tutti gli immobili soggetti al tributo 1,4 per mille comprese le abitazioni principali e le abitazioni assimilate alla principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del decreto Legge 6/12/2011 n. 201 aliquota 1 per mille.

3) Di dare atto che il valore imponibile delle aree edificabili ai fini della TASI corrisponde a quello determinato ai fini I.M.U.;

Successivamente, con voti favorevoli n. 17, astenuti nessuno, contrari nessuno

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 art.1 co.19.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
MANSUTTI ANDREA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ERMACORA MARCO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 25/09/2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 09/10/2015.

Tricesimo, li 25/09/2015

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MICONI CLAUDIA**

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/09/2015 in quanto dichiarato Immediatamente Eseguitibile ai sensi della L.R. 21 / 2003 e s.m.i.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 25/09/2015 al 09/10/2015.

Tricesimo, li 12/10/2015

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MICONI CLAUDIA**